

Dovranno essere approvati dal Governo entro il 31 ottobre

# GLI STIPENDI DEGLI UFFICIALI

Riguardano i gradi da sottotenente a generale di Corpo d'Armata dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei corpi di Polizia. Prevista una spesa di 140 miliardi in tre anni

GRADO	PARAMETRO	Stipendio attuale	Stipendi annuali lordi a decorrere dal			Anni di permanenza nella classe di stipendio
			1-1-1971	1-4-1972	1-12-1972	
Generale di C. d'A. e gr. corr.	820	6.027.000	7.534.000	12.346.000	13.925.000	
	742	5.453.700	6.818.000	9.251.000	10.200.000	
	615	4.520.250	5.650.000	7.619.000	8.468.000	
Colonnello e gradi corrispondenti	500	3.675.000	5.195.000	7.005.000	7.784.000	
			4.594.000	6.150.000	6.834.000	
Tenente Col. e gr. corr.	420	3.087.000	4.375.000	5.857.000	6.508.000	9 (1)
			3.859.000	5.232.000	5.814.000	
Maggiore e gradi corrispondenti	345	2.535.750	3.170.000	4.222.000	4.692.000	
	285	2.094.750	2.619.000	3.485.000	3.162.000	
Capitano e gradi corrispondenti	250	1.837.500	2.207.000	2.953.000	2.448.000	
	175	1.286.250	1.608.000	1.652.000	1.836.000	
Sottotenente s.p.e. e gr. corr.	163	1.212.750	1.212.750	1.212.750	1.212.750	
Sottotenente di complemento e gr. corr. di 1. nomina e richiamati a domanda	160	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000	

Per i primi quattro gradi le aliquote di detrazione sono equiparate a quelle previste dalle norme in vigore per l'Aeronautica (1) Sette anni per i Tenenti Colonnelli del ruolo (naviganti) dell'Aeronautica. Allo stipendio annuo lordo devono aggiungersi le voci sull'«indennità operativa»

## Il testo dello schema del disegno di legge

Entro il 31 ottobre prossimo il governo sarà chiamato ad approvare lo schema di disegno di legge contenente norme sull'avanzamento e sul trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei corpi di Polizia dello Stato (pubblica sicurezza, carabinieri, guardie di finanza). Il testo è suddiviso in dieci articoli, una relazione ed alcuni chiarimenti sulle indennità accessorie che, una volta approvata la legge, non saranno più percepite dagli ufficiali.

E' questo, il secondo capitolo della scottante questione della riforma della Pubblica Amministrazione. Tutti sappiamo che fine hanno fatto le norme sull'avanzamento statale; ora, non resta che aspettare l'ondata di interesse panico che si impadronirà di certe opposizioni in relazione alle nuove norme per gli ufficiali.

Alcune precisazioni sembrano pertanto indispensabili. Gli oneri derivanti dall'approvazione di questa legge non sono astronomici: essi, infatti, sono stati valutati in 21 miliardi e 450 milioni per il 1971, in 49 miliardi e 700 milioni per il 1972 e in 69 miliardi e 500 milioni per il 1973. Al 31 dicembre di quest'ultimo anno è stata infatti fissata la data per la riliquidazione degli stipendi agli ufficiali.

Le nuove norme dovrebbero eliminare anche l'annosa e deleteria "golemica" sull'«inflazione gerarchica» dei gradi militari. Questo fenomeno può essere ridimensionato, e praticamente eliminato, con alcuni adeguamenti che la legge detta e che il legislatore ha chiarito nella «relazione allo schema di disegno di legge, soprattutto prevedendo l'esodo volontario degli ufficiali «non modalita analoghe a quelle previste per il personale civile». Tali provvedimenti comportano una riduzione percentuale molto alta della consistenza degli ufficiali a disposizione. «rispetto al gettito conseguente alla normativa in vigore», di circa il 75% dei generali di Corpo d'Armata, del 75% dei generali di Divisione, il 90% dei generali di Brigata e il 77% dei colonnelli.

Una questione è l'adeguamento del trattamento economico degli ufficiali. Il legislatore sottolinea la necessità dell'adeguamento fondandola su tre ordini di motivi: l'«ipotesi della funzione di comando comporta specifiche e ben definite responsabilità ad ogni livello gerarchico, talché il grado diviene sinonimo di funzione; l'«ipotesi della carriera di ufficiale esclude ogni diretto parallelismo grado-qualifica con i funzionari civili; l'«ipotesi dell'impiego, che assieme alle due precedenti caratteristiche, esige un adeguato compenso sul piano economico».

Le norme sull'esodo senza altro tra le più interessanti. Esse, che sono contenute nella legge delega per il personale civile, consentono l'esodo volontario entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge agli ufficiali che abbiano compiuto almeno 25 anni di effettivo servizio. Le agevolazioni sono previste nei commi 2-3-4-5 dell'art. 7 e sono suddivise in cinque punti: 1) un aumento nell'anzianità di servizio di 7 anni da computare ai fini degli aumenti periodici di stipendio, della liquidazione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonsuscita, liquidata, in ogni caso, sulla base del trattamento economico al 1. dicembre 1972; 2) la concessione di cinque aumenti periodici di stipendio in aggiunta a quelli in godimento; 3) la concessione, a domanda, agli ufficiali che non rivestono il massimo grado del ruolo di appartenenza, del trattamento economico del grado superiore, in luogo dei cinque aumenti periodici; 4) la corresponsione di varie indennità; 5) la liquidazione della buonsuscita sulla base del trattamento economico decorrente dal 1. dicembre 1972.

Antonino Sanna

### Miglioramenti per i viaggiatori ferroviari

Gli utenti delle Ferrovie dello Stato avranno a disposizione un minor numero di giorni, rispetto al passato, per viaggiare sui treni a tariffa ridotta. Con il prossimo 15 dicembre entrerà infatti in vigore un decreto interministeriale che modifica quanto previsto in materia nelle tendenze di un periodo di trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato, ampliando i periodi invernale ed estivo durante i quali è sospesa l'applicazione delle tariffe ridotte per i viaggi — in servizio interno — di andata e ritorno festivi e delle comitive ordinarie e festive.

Art. 1  
L'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'art. 6 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189 e l'articolo 56 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 sostituiti dal seguente:

«Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, a decorrere dal giorno precedente a quello del compimento del limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

Per gli ufficiali di cui al comma precedente divenuti permanentemente inabili al servizio permanente, i deceduti prima del compimento del limite di età, la promozione al grado superiore può essere conferito, previa nuova valutazione, a decorrere dal giorno precedente a quello del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

Art. 2  
Agli ufficiali a disposizione promossi al grado superiore in base alle norme di cui al precedente articolo si applica, per la cessazione dal servizio permanente, il limite di età del grado rivestito prima della promozione.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1499.

Art. 3  
Il terzo comma dell'art. 15 bis della legge 29 marzo 1956, n. 288, quale risulta formulato dall'art. 76 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, è sostituita dal seguente:

«L'ufficiale collocato a disposizione permane in detta posizione fino al raggiungimento del limite di età del grado col quale vi è stato collocato, ma non oltre quattro anni dal servizio permanente effettivo sia stato non idoneo all'avanzamento».

Art. 4  
All'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è aggiunto il seguente quinto comma:

«Per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1971, n. 536, e del precedente art. 20, la durata massima della permanenza in ausiliaria è prolungata di un periodo corrispondente alla differenza fra il limite di età per il grado conseguito il giorno antecedente il raggiungimento di tale limite e quello rivestito precedentemente».

All'art. 42 della legge 29 marzo 1956, n. 288, è aggiunto il seguente quarto comma:

La sezione A) - ufficiali - del quadro IV - Personale Militare della «Tabella unica di questi stipendi e retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato», allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è abrogata.

Lo stipendio del Generale di Divisione o gradi corrispondenti e superiori è equiparato a quello dei funzionari direttivi aventi qualifica di Direttore Generale e superiori.

Ogni variazione dello stipendio di questi ultimi si estende di diritto agli stipendi di cui alla tabella indicata al primo comma del presente articolo secondo i rapporti in essa previsti.

Nei casi in cui per lo stesso grado sono previste due classi di stipendio, le classi successive alla prima sono attribuite con decorrenza dalla data di compimento dei periodi di permanenza indicati per ciascuna classe, nella tabella purché non siano intervenuti in detto periodo giudizi di non idoneità all'avanzamento. Nel grado di Tenente Colonnello e corrispondenti, per l'attribuzione della classe successiva è altresì necessario essere stati valutati e giudicati idonei almeno una volta. Qualora all'atto della maturazione del periodo minimo di permanenza nella classe iniziale gli ufficiali di detto grado non siano stati ancora valutati, la classe successiva viene attribuita con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui si riferisce la prima valutazione.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono più corrisposte agli ufficiali le indennità di cui alla tabella in allegato 2 alla presente legge.

Art. 5  
Agli ufficiali cessati dal servizio permanente dal 1. gennaio 1971 in poi, la pensione ordinaria per anzianità di servizio, l'indennità di buonsuscita ENPAS, le indennità supplementari delle casse Ufficiali ed ogni altro assegno pensionabile sono liquidati sulla base degli stipendi indicati nella tabella in allegato 1 alla presente legge secondo le misure spettanti alla data di cessazione dal servizio.

Le pensioni ordinarie relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 30 novembre 1972, sono riliquidate d'ufficio, entro il 31 dicembre 1973, sulla base degli stipendi definitivi previsti dalla presente legge e degli altri eventuali assegni pensionabili secondo le misure spettanti al 1. dicembre 1972.

Art. 6  
Il terzo comma dell'articolo 68 della legge 11 novembre 1954, n. 113, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«Per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 536 e dell'articolo 20 della presente legge, la corresponsione della indennità speciale è prolungata per un periodo corrispondente alla differenza fra il limite di età per il grado conseguito il giorno antecedente il raggiungimento di tale limite e quello del grado rivestito precedentemente.

Qualora allo scadere del periodo di permanenza mas-

sima nell'ausiliaria l'ufficiale non abbia compiuto l'età di 65 anni, l'indennità è corrisposta sino al compimento dell'età suddetta. All'ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, che sia cessato dal servizio permanente per età, l'indennità di comune, dovuta fino all'età alla quale è corrisposta all'ufficiale dell'Esercito di grado corrispondente, appartiene alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o al ruolo unico dei generali appartenenti dal giorno precedente a quello del prelievo, che sia cessato dal servizio permanente per la stessa causa».

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nei confronti degli ufficiali di cui all'articolo 45 della legge 29 marzo 1956, n. 228.

Art. 7  
Gli ufficiali in servizio permanente che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo, possono chiedere entro un anno dalla data suddetta, di cessare dal servizio.

Al personale collocato nel congedo ai sensi del precedente comma, è concesso un aumento nell'anzianità di servizio di sette anni ai fini degli aumenti periodici di stipendio, della liquidazione del trattamento economico di quiescenza e dell'attribuzione dell'indennità di buonsuscita, il cui maggior onere viene assunto dal bilancio dello Stato.

Agli stessi ufficiali, agli effetti indicati nel comma precedente, vengono concessi cinque aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a quelli in godimento. Agli ufficiali che non rivestono il massimo grado del ruolo di appartenenza, in luogo dei cinque aumenti periodici di stipendio, si provvede mediante:

«Per gli ufficiali che cessano a domanda dal servizio permanente compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, l'indennità speciale di cui all'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e all'articolo 48 della

legge 29 marzo 1956, n. 288, e, qualora collocati nell'ausiliaria, l'indennità di cui agli articoli 67 e 47 delle citate leggi.

L'indennità di buonsuscita è liquidata, in ogni caso, sulla base del trattamento economico definitivo stabilito dalla presente legge con effetto dal 1. dicembre 1972.

Agli ufficiali che, sempre entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedono il collocamento nel congedo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, estesa al personale militare della legge 9 ottobre 1971, n. 824, sono concessi, in aggiunta ai benefici da tali leggi previsti ed in sostituzione di quelli indicati dai precedenti commi 2 e 3, otto aumenti periodici di stipendio presso a base per la liquidazione della pensione e dell'indennità di buonsuscita.

Art. 8  
Nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di «a disposizione», oppure siano stati valutati nel servizio permanente per l'avanzamento e giudicati idonei, si applicano le disposizioni precedentemente in vigore sia ai fini della cessazione dal servizio permanente per età che per la promozione nella posizione di «a disposizione».

Art. 9  
Sono abrogati l'art. 111 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, nonché l'art. 64 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e tutte le norme in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 10  
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25.150.000.000 per il 1971, L. 49 miliardi 700.000.000 per il 1972 e lire 69.500.000.000 per il 1973, si provvede mediante:

«Elenco delle indennità accessorie non più corrisposte agli Ufficiali.

1. Indennità di rappresentanza di cui all'articolo 177 del R.D. 11 novembre 1924, n. 2395, e successive modificazioni, ed all'articolo 13

del R.D. 20 luglio 1934, n. 1202.

2. Indennità di carica al C.S.M. della Difesa di cui al R.D. 13 gennaio 1944, n. 11.

3. Indennità professionale di cui all'articolo 7 del R.D.L. 2 novembre 1919, n. 2142, e successive modificazioni.

4. Indennità giornaliera agli ufficiali Capi Posto di Stazione e Capi Posto di Ufficio e di Servizi Radiotelegrafici di cui alla tabella 1, lettera «B» allegata al R.D. 2 giugno 1924, n. 931, modificato dal R.D. 24 maggio 1925, n. 985.

5. Indennità giornaliera per incarichi speciali di cui alla tabella 1, lettera «C», commi a), b), c), allegata al R.D. 2 giugno 1924, n. 931.

6. «Passaggio giornaliera di stazione ai militari addetti ai Comandi di Stazione ed agli uffici di imbarco, di cui alla legge 18 dicembre 1952, n. 3084.

7. Indennità per rimborso spese agli ufficiali distanti a presenziare alle Commissioni per gli esperimenti del materiale di guerra presso i balipedi «Cottrau» e «Ronca» di cui al R.D. 2 giugno 1924, n. 931, tabella 1, lettera «D».

8. Quota di soprappeso di missione spettante agli ufficiali del Genio Militare collocati col Decreto Presidenziale a disposizione della Marina Militare di cui al R.D. 2 giugno 1924, n. 931, tabella 1, lettera «E», modificata con il R.D.L. 19 agosto 1938, n. 1518.

9. Indennità giornaliera al personale dei Centri Meccanografici di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, (qualora lo stesso provvedimento sia adottato anche per i civili).

10. Indennità al direttore ed al segretario del Museo Storico del Genio di cui al D.M. 22 novembre 1950, n. 498.

11. Compensi orari di lavoro al personale addetto alla custodia, manutenzione, riparazione dei materiali presso i reggimenti, battaglioni, gruppi e presso i centri automobilistici, di cui al R.D. 31 dicembre 1924, n. 2262 e successive modificazioni.